



COMUNE DI VITTORIA

C.U.C.- OPERE PUBBLICHE

Oggetto: Accordo di collaborazione con la Betontest per lo studio delle problematiche inerenti la idoneità dei manufatti edilizi nei centri storici ad alto rischio sismico – Teatro Comunale “Vittoria Colonna”.

“ACCORDO DI COLLABORAZIONE”

TRA

Il Comune di Vittoria, rappresentato dal Dirigente della Direzione C.U.C. - OO.PP. ing. Angelo Piccione, di seguito denominato “Comune” Partita IVA 00804320885

E

Betontest s.r.l. partita IVA 005/88590885, con sede in Ispica (RG), via Benedetto Spataro n° 45, rappresentata dal Prof. Corrado Monaca, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata “Betontest”

STABILISCONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto

Il Comune e la Betontest intendono attivare una collaborazione nell'ambito dello studio delle problematiche inerenti la idoneità statica dei manufatti Edili nei centri storici ad alto Rischio Sismico (cartella clinica edificio) Teatro Comunale “Vittoria Colonna” mediante lo sviluppo di tecniche innovative, al fine di:

- Realizzare studi e ricerche in genere;
- Organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento;
- Organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- Mantenere un elevato livello culturale degli Enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie;
- Favorire attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia nel miglioramento del livello di conoscenza degli impiegati;
- Pubblicizzare e promuovere l'attività e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- La Betontest offre al Comune di Vittoria l'opportunità di poter fruire delle operazioni di indagine, misurazioni, rapporti di prova e certificazioni, prove in loco e in laboratorio, con strumentazione tradizionale ed innovativa, per conoscere le caratteristiche strutturali dei materiali e degli elementi che concorrono alla staticità dell'edificio senza incidere sul bilancio comunale;

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione le parti stipuleranno specifici atti o convenzioni che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamentano ogni singola attività.

Art. 2 Modalità' di attuazione delle attività'

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di:

1. Contratti per attività di ricerca, convenzioni o consulenza su temi specifici;
 2. Borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici;
 3. Corsi di formazione, master, dottorati;
 4. Periodi di formazione didattica (stage);
- dando atto che non ci sono costi a carico del Comune.

Art. 3 Durata

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni. La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, con preavviso di almeno tre mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.

Art. 4 Riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborano all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza e riservatezza.

Art. 5 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento sono le parti come ora individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art.6 Obblighi

La società Betontest dichiara espressamente, alla sottoscrizione del presente accordo:

- **di non** trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del Codice (d.lgs n. 50/2016, n.56/2017);
- **che nei** propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. L.vo 06/09/2011, n.159;

Art. 7 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Ragusa.

Vittoria li _____

Betontest s.r.l.
Il rappresentante legale
Piccione
(prof. Corrado Monaca)

Il Dirigente
ing. Angelo